



CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE BIASCA e DINTORNI

STATUTO

(del 13.12.2011)

Capo I - Generalità

Art. 1. Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di Consorzio per la depurazione delle acque di Biasca e dintorni (CDAB) è costituito tra i Comuni di Giornico, Bodio, Personico, Pollegio, Biasca e Iragna un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22.02.2010 (LCCom) e della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24.01.1991 e delle norme del capo II della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA).

Art. 2. Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di studiare, progettare, costruire e gestire:

- impianti di smaltimento e depurazione delle acque di scarico
- impianti di trattamento e smaltimento fanghi,
- collettori consortili di adduzione delle acque agli impianti.
- Impianti per la valorizzazione della biomassa, per quanto economicamente sostenibile.

Art. 3. Competenze comunali delegate

Il Consorzio è competente:

- a) per l'allestimento, con la collaborazione dei municipi interessati, di un piano direttore comune degli impianti consortili (collettori) esteso a tutto il territorio dei comuni consorziati;
- b) per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio di impianti di
 - smaltimento e depurazione delle acque di scarico
 - trattamento e smaltimento fanghi
 - valorizzazione della biomassa
- c) per l'esercizio dei servizi di manutenzione degli impianti di
 - smaltimento e depurazione delle acque di scarico
 - trattamento e smaltimento fanghi
 - valorizzazione della biomassa

Art. 4. Comprensorio e sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei comuni consorziati.

La sede del Consorzio è a Biasca.

Art. 5. Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II – Organi del Consorzio

Art. 6. Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile,
- b) la Delegazione consortile,

Essi stanno in carica un quadriennio.

a) Consiglio consortile

Art. 7. Composizione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Art. 8. Elezione

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 9. Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese d'investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e a quella del suo Presidente, che resta in carica per tutto il quadriennio
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 10. Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

La seduta è aperta dal segretario consortile.

Art. 11. Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 8 lett. c), e), f), h), e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.-.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 100'000.-.

Alla Delegazione consortile è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni, della durata massima di 2 anni, il cui onere annuo derivante al Consorzio non superi l'importo di Fr. 20'000.- annui.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 12. Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 13. Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 14. Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente agli Abitanti Equivalenti determinati con la chiave di riparto dei costi d'esercizio, di principio sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente ai rispettivi Abitanti Equivalenti;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.

La distribuzione dei voti tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili.

Art. 15. Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 16. Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 17. Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria:

- entro il 30 aprile per deliberare sui conti consuntivi;
- entro il 31 dicembre per deliberare su conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

b) Delegazione consortile**Art. 18. Composizione**

La Delegazione consortile si compone di 5 membri

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri

Art. 19. Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

I Municipi comunicano, almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva, il nominativo del proprio candidato, secondo le disposizioni dell'art. 18 statuto, al segretario consortile e al rappresentante unico.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 20. Presidente

Il Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione consortile al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 21. Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di Enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio.
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 24
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2011 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 11 statuto.

Art. 22. Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 30'000.-.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tratte gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Capo III - Tenuta dei conti e organo di controllo esterno

Art. 23. Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 24. Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 23.

Art. 25. Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 26. Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile, dei Municipi e dei rappresentanti comunali entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 27. Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente un copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

Capo IV – Finanziamento

Art. 28. Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei comuni,
- b) i sussidi erariali,
- c) le tasse e i contributi per prestazioni particolari

Art. 29. Quote di partecipazione dei comuni

I Comuni partecipano alle spese del Consorzio in base ad una chiave di riparto che tiene conto:

1. Popolazione residente
2. Esercizi pubblici
3. Scuole
4. Posti di lavoro
5. Zone industriali
6. Acque industriali
7. Ospedali, case di cura, case per anziani
8. Grandi cantieri

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. popolazione residente

Fonte dati:	Annuario statistico Ti/cancellerie comunali
Valutazione:	1 abitante = 1 AE
Anno:	ultimi dati disponibili

2. Esercizi pubblici

2.1. Posti nei ristoranti

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	3 posti = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

2.2. Posti letto in alberghi

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	1 letto = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

3. Scuole

3.1 Scolari, apprendisti di altri Comuni che frequentano le scuole nel Comune

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	3 scolari = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

4. Posti di lavoro

4.1. Persone di altri Comuni che lavorano nel Comune (nei commerci, artigianato, amministrazioni,...)

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	4 persone = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

5. Zone industriali

5.1. Persone occupate nelle industrie non residente nel Comune

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	1 persona = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

6. Acque Industriali*

6.1. Allacciamenti di scarichi industriali

Fonte dati:	IDA Biasca
Valutazione:	il numero degli AE viene definito in base al carico idraulico o al carico organico riferito al COD. Si terrà conto del valore più elevato.
Anno:	definizione annuale in base ai dati d'esercizio dell'IDA.

7. Ospedali, case di cura, case per anziani

7.1. Posti letto in ospedali, case di cura, case per anziani

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	1 letto = 2 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

8. Grandi cantieri

8.1 Persone di altri Comuni che lavorano nel cantiere

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	4 persone = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

8.2. Persone in alloggi nei cantieri (dormitori)

Fonte dati:	cancellerie comunali
Valutazione:	1 persona = 1 AE
Anno:	viene promossa un'inchiesta annuale

La chiave di riparto viene aggiornata annualmente.

Richiamati i disposti della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti di acque di ogni singolo Comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria.

* Il Consorzio può imporre alle industrie o simili che scaricano acque industriali o artigianali:

- la posa di un campionatore automatico,
- la posa di un misuratore di portata
- la realizzazione di un bacino di accumulo delle acque parti alla produzione giornaliera.

Art. 30. Tasse e contributi per prestazioni particolari

Per prestazioni particolari il Consorzio preleva ulteriori contributi e tasse a carico di Enti pubblici e privati sulla base delle spese effettive.

Per scarichi industriali o simili temporanei viene prelevata una tassa al mc. La tassa è determinata annualmente in base al costo di trattamento dell'acqua all'IDA, secondo la Relazione tecnica d'esercizio.

Art. 31. Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni.

Art. 32. Finanziamento opere consortili (nuove)

Il finanziamento delle opere consortili è a carico dei Comuni consorziati, nei limiti delle rispettive quote.

Transitoriamente, nella fase di costruzione, il Consorzio finanzia gli investimenti con l'apertura di crediti presso istituti bancari.

Al termine dei lavori i Comuni rimborsano al Consorzio le loro quote dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

L'ammortamento è quindi di competenza dei Comuni.

Il Consorzio resta formalmente proprietario dei beni consortili.

Art. 33. Finanziamento debiti per opere consortili già realizzate e decise secondo la vecchia LCCom

Le opere già realizzate e quelle decise con la vecchia LCCom restano nel bilancio del Consorzio.

L'ammortamento di queste opere resta quindi di competenza del Consorzio.

Capo V – Norme varie

Art. 34. Ricorsi e opposizioni

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv 4, 10 cpv 2, 43 cpv 2 e 46 della LCCom.

Art. 35. Regolamenti

I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

Essi sono esposti al pubblico in tutti i comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

Art. 36. Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 37. Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 38. Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la chiave di riparto di cui all'art. 29.

Art. 39. Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.*

*12.03.2013 approvazione del nuovo statuto CDA, di cui all'istanza 15/22 febbraio 2013